

LE NUOVE NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE: SGUARDO D'INSIEME E RIFLESSIONI SPARSE.

di MARCO MAZZARELLA*

SOMMARIO: 1. Introduzione: una riforma a tutto campo ma dall'impatto anamorfico - 2. Gli interventi prevalentemente formali: razionalizzazione strutturale, drafting formale ed abbattimento (problematico) dei pleonasmii intertestuali - 3. Le modifiche del tutto innovative e gli interventi che formalizzano sul piano normativo scelte giurisprudenziali acquisite e prassi invalse - 4. Due interventi (quasi) puramente emblematici di un rinnovato "piglio" della Corte nel rapporto tra le N.I. le altre fonti normative.

1. Introduzione: una riforma a tutto campo ma dall'impatto anamorfico.

Con Deliberazione del 7 ottobre 2008 la Corte Costituzionale è significativamente intervenuta, per la prima volta dopo oltre quattro anni, sulle Norme Integrative, con quello che è molto probabilmente l'intervento più cospicuo mai realizzato.

È significativo soffermarsi innanzitutto sulla *tecnica impiegata*, che vede soccombere quella scelta di natura novellistica preferita in occasione di tutti i quattro precedenti interventi modificativi effettuati negli anni sul testo delle Norme Integrative del marzo 1956¹, peraltro "a seguito di un procedimento che ha coinvolto, sostanzialmente, tutte le [...] articolazioni interne"² della Corte. L'approvazione "solenne"³ di un testo nuovo⁴ implica infatti che le N.I. originarie risultino abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove Norme⁵, sebbene soltanto implicitamente. È invece esplicita l'esclusione di ogni ipotesi di retroattività, ottenuta con la limitazione dell'ambito oggettivo di applicazione ai soli giudizi incardinati, con

* Allievo Perfezionando in Diritto Costituzionale della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

¹ Delib. 7 luglio 1969 (G.U. 9 luglio 1969, n. 172); Delib. 7 luglio 1987 (G.U. 9 luglio 1987, n. 158); Delib. 1° ottobre 1987 (G.U. 6 ottobre 1987, n. 233); Delib. 10 giugno 2004 (G.U. 30 giugno 2004 n. 151). Quest'ultima è di gran lunga la più cospicua, tanto da necessitare, ad avviso della Corte, della ripubblicazione integrale dell'intero testo normativo come appena modificato, di natura tuttavia meramente notiziale; sul punto, v. E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, in *Dir. e soc.*, 2009, fasc. 1, p. 114, che riprende la posizione assunta dalla stessa Corte con sent. n. 150/2005.

² Così G.M. FLICK, *Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2008 in occasione dell'Udienza straordinaria del 28 gennaio 2009*, p. 24.

³ *Ibidem*.

⁴ Si precisa che, laddove non diversamente specificato, gli articoli qui menzionati si intendono sempre riferiti alle nuove N.I.

⁵ Da individuare nel 7 dicembre 2008 a mente della previsione di cui all'art. 34 delle nuove N.I., che dispone una *vacatio* di trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, datata 7 novembre 2008 (G.U. n. 261, ed. spec.).

deposito nella cancelleria della Corte dei rispettivi atti introduttivi, successivamente all'entrata in vigore delle nuove N.I.

L'*intitolazione* assunta dall'atto suggerisce poi un ulteriore profilo di discontinuità nel senso di una sempre più marcata uscita delle Norme Integrative dall'orbita per esse delineata dall'art. 22 c. 2° della l. n. 87/1953, che da sempre prevede che la Corte possa stabilire norme integrative "nel suo regolamento". Se le precedenti riforme, avendo ad oggetto il testo del 1956 (che in effetti si autoqualifica come "regolamento"), si mantenevano *in toto* nell'alveo della legge⁶, con l'approvazione del nuovo testo si ha la scomparsa della denominazione "regolamento" dall'intitolazione⁷, pur nella permanenza in epigrafe dei riferimenti alla fonte regolamentare.

Altrettanta discontinuità non sembra invece emergere da ulteriori profili strutturali, come anche da quelli contenutistici: non soltanto il numero degli articoli complessivi rimane ostinatamente costante⁸, ma le modifiche tendono in gran parte ad assumere carattere strettamente formale, ovvero di mera (ma non per questo non significativa) fissazione nel corpo delle N.I. di acquisizioni giurisprudenziali spesso consolidatissime. Quest'ambiguità di fondo, qui riferita almeno nei suoi profili *ictu oculi* rilevabili, è stata ricondotta ad una sorta di doppiezza nell'atteggiamento messo in mostra dalla Corte, dimidiata tra una fiera, addirittura "celebrativa" conferma della tradizione accumulata ed una consapevole evoluzione volta ad aggiornare le esigenze di autonomia e di gestione dei giudizi agli sviluppi storici intervenuti⁹.

Alla luce di quanto osservato, si ritiene doveroso e sufficiente in questa sede uno sguardo generale alle modificazioni dispositive introdotte, volto primariamente a cogliere con la maggior precisione possibile la graduazione effettiva della carica innovativa della riforma, che è certamente articolata: si può infatti individuare l'afferenza degli interventi a diverse tipologie, da modifiche di *impatto prevalentemente formale a interventi del tutto innovativi*, passando attraverso la categoria, intermedia, problematica ed interessante degli interventi volti a *conformare l'atto normativo a già acquisiti dati giurisprudenziali e di prassi*.

Si tenterà al contempo l'annessione di ciascuna modificazione a diversi obiettivi di fondo perseguiti e/o effetti concreti conseguiti o conseguibili, che si sostanzia nell'incidenza su numerosi aspetti dell'organizzazione e dello svolgimento dei giudizi, che vanno dai **rapporti tra l'organo giudicante e la cancelleria a quelli tra il Presidente e il collegio**, dalle **garanzie ed oneri delle parti alla scansione e tempistica dei giudizi** (sempre secondo variabili rapporti di simmetria e asimmetria tra i diversi giudizi in ordine a ciascun istituto processuale), dalla **specialità dei giudizi costituzionali** rispetto a quelli comuni fino alla **latitudine del margine lasciato alle**

⁶ Benché di certo solo formalmente: cfr. A. RUGGERI - A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2009, 4a ed., p. 34.

⁷ Così operando la Corte si allontana ulteriormente, oltre che dall'impalcatura predisposta dalla legge del 1953, anche dall'esigenza, rappresentata ivi, p. 35, che nella propria dotazione si rinvenga in futuro un'unica fonte interna che soppianti la distinzione, "inutile e obsoleta", tra le due tipologie.

⁸ Come nota E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative*, cit., p. 114.

⁹ Così T.E. FROSINI, *Il codice di procedura di una Corte moderna*, in *Il Sole24ore* del 17 novembre 2008, disponibile anche su www.giurcost.org, e E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative*, cit., p. 114.

scelte giurisprudenziali future, tanto nel senso dell'apertura, quanto nel senso dell'imposizione normativa di scelte già consolidate o comunque non ignote, dalle quali diviene quindi impossibile (o quantomeno molto più difficile) deviare.

Di sicuro interesse è poi anche un inventario almeno sommario dei “silenzi”, ossia degli istituti che, nonostante l'occasione di un intervento che almeno quantitativamente si mostra di impatto notevole, non sono stati fatti oggetto di modifica o di introduzione *ex novo*: sono state in proposito elencate¹⁰ la regolamentazione nelle N.I., tuttora assente, dell'illegittimità consequenziale, ma anche del giudizio di ammissibilità del *referendum* abrogativo (le cui ormai acquisite peculiarità avrebbero richiesto una stabilizzazione normativa¹¹), la definizione dei presupposti per gli interventi dei soggetti terzi interessati e dell'intervento del pubblico ministero, ed inoltre la previsione della *dissenting opinion*, la disciplina della modulazione degli effetti spaziali e soprattutto temporali delle pronunce, le modalità della tutela della *privacy* nei testi delle stesse¹².

Particolare attenzione meritano infine alcune innovazioni degne di nota in quanto emblematiche delle scelte fondamentali di politica (auto)normativo-giudiziaria sottese all'atteggiamento rivelato dalla Corte.

2. *Gli interventi prevalentemente formali: razionalizzazione strutturale, drafting formale ed abbattimento (problematico) dei pleonasmi intertestuali.*

Tra gli interventi di razionalizzazione strutturale si deve senz'altro annoverare la collocazione tra le disposizioni finali, di applicazione generale, di disposti vertenti su temi quali l'astensione e ricusazione dei giudici (art. 16 N.I. del 1956; art. 29 N.I. del 2008), le spese del giudizio (art. 19 N.I. del 1956; art. 30 N.I. del 2008), la pubblicazione delle pronunce (art. 20 N.I. del 1956; art. 31 N.I. del 2008), la correzione di omissioni ed errori materiali eventualmente commessi in sede di loro redazione (art. 21 N.I. del 1956; art. 32 N.I. del 2008).

Di interventi di autentico drafting formale si può poi parlare con riguardo all'introduzione *ex novo* della numerazione dei commi, come anche all'uso di terminologie senz'altro più precise (ad es. ai mezzi di prova è oggi predicabile, secondo la nuova formulazione degli artt. 12 e 13, l'“assunzione” in luogo dell'“esecuzione”, mentre è ancora possibile parlare di “espletamento”), o semplicemente diverse da quelle originarie (ad es. l'eliminazione, non del tutto perspicua, del termine “ordinare”, ovunque bandito e sostituito con “disporre” e non riproposto in attinenti disposizioni di nuova introduzione, quali quelle dell'art. 22), sebbene permangano alcune asimmetrie che sarebbe stato preferibile eliminare o quantomeno non acuire (ad es. l'udienza

¹⁰ Ivi, pp. 123 ss.

¹¹ Manifesta questa opinione T.E. FROSINI, *Il codice di procedura*, cit..

¹² Sul punto, v. da ultimo E. BRUGIOTTI, *L'uso dei nomi puntati nelle sentenze costituzionali*, in *Quad. cost.*, 2008, fasc. 3, pp. 619 ss..

pubblica continua ad essere denotata quando come mera “udienza”¹³, quando con le locuzioni “udienza pubblica”¹⁴ o “pubblica udienza”¹⁵; si veda anche l’oscillazione, spiccatamente casuale, delle dizioni “articolo” e “art.”).

Da notare è poi la conformazione a regole redazionali ancor più semplici, quali la sostituzione dei numeri ordinali in lettere con i numeri cardinali in cifre (es. “comma *n*” in luogo di “comma *ennesimo*”: v. art. 7 c. 3°; art. 23 c. 1°; art. 24 c. 4°; art. 25 c. 4°)¹⁶, peraltro perseguita in modo non coerente (v. art. 16 c. 4°, oggetto di un intervento che però non va oltre l’inversione di aggettivo e sostantivo; art. 19 c. 2°; art. 24 cc. 2°, 3° e 5°, laddove permane l’uso, sconsigliabile, dell’espressione “ultimo comma”), e l’impiego delle *intitolazioni per esteso degli atti normativi* richiamati (v. art. 16 c. 3° per la sostituzione di “c.p.c.” con “Codice di procedura civile”), tuttavia altrove addirittura contraddetta (v. art. 19 c. 2°, dove “decreto del Presidente della Repubblica” viene sostituito da “d.P.R.”).

Infine, degni di qualche maggiore attenzione sono taluni interventi di “ripulitura normativa”, consistenti nell’espunzione dal testo originario delle N.I. non tanto dell’art. 33 (recante norma transitoria che probabilmente esaurì i propri effetti già nel marzo del 1956), quanto dell’art. 32 c. 1°: quest’ultimo disposto, in particolare, sancendo l’esonero da ogni tassa degli atti del procedimento dinanzi alla Corte, riprendeva quasi letteralmente l’art. 21 della l. n. 87/1953. In ogni caso, non mancano elementi per ipotizzare una flessione della logica sottesa all’intervento: si allude all’art. 19 c. 1°, che nel precisare che i ricorsi per l’instaurazione dei giudizi in via principale “devono contenere l’indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate”, ribadisce quanto già da sempre stabilito dall’art. 34 della legge del 1953, che appunto individua il contenuto necessario dei ricorsi mediante rinvio al precedente art. 23 c. 1°. Analoga osservazione deve farsi anche a riguardo dell’art. 17 c. 3°, che, peraltro in un periodo a sé stante, inserisce, *ex novo* nelle N.I., la regola per cui, in sede di votazione delle questioni e deliberazione delle pronunce, “in caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale”, come però già da sempre disposto dall’art. 16 c. 3° della legge del 1953. Parrebbe dunque congruo concludere affiliando l’intervento in materia fiscale ad una meritoria opera di semplificazione e viceversa tacciando gli altri due di futile ripetitività.

Occorre tuttavia osservare in via generale che la sussistenza di identici enunciati dispositivi (ma, volendo, addirittura anche la perfetta identità di contenuti normativi, situazione non sempre coincidente con la prima) in seno ad atti non parimenti dotati di “forza di legge” (oltre che di “valore di legge”) non implica necessariamente un

¹³ V. art. 8, commi 1 e 2, art. 10 c. 1°, art. 11 c. 1°, art. 15 c. 1°, art. 17 c. 1°, art. 28 c. 4°, art. 14 c. 2° ed art. 22 c. 1°; con l’eccezione degli ultimi due casi, il fenomeno si osservava anche nei corrispondenti disposti delle N.I. originarie.

¹⁴ V. le rubriche dell’art. 8 e dell’art. 16 (rimaste invariate) e l’art. 15 c. 3°.

¹⁵ V. art. 27 c. 6° (abrogato), art. 9 c. 4° (rimasto invariato) ed artt. 9 c. 3° e 15 c. 2°.

¹⁶ V. ad esempio *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*, Circolare del Presidente della Camera dei Deputati del 20 aprile 2001, Circolare del Presidente del Senato della Repubblica del 20 aprile 2001, Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, par. 12 *Riferimenti normativi esterni*, lett. g).

fenomeno di mero pleonasma intertestuale. A ben vedere, infatti, la circostanza che la legge del 1953 abbia forza di legge mentre le N.I. siano fonte sì dal difficile inquadramento dogmatico¹⁷, ma certamente, come ogni testo non legislativo, posta fuori dalla portata del legislatore, rende palese che, in certi casi, la ripetizione diventi una vera e propria tecnica, decisiva nell'ipotesi di mutamento del testo di legge, per intervenuta abrogazione. Leggendo in questa chiave le tre vicende in esame, emerge l'ipotesi che le N.I. abbiano abbandonato il terreno dell'esenzione fiscale proprio per consentire al Parlamento, eventualmente, di ottenere un effetto concreto allorquando volesse intervenire in modo analogo in confronto dell'art. 21 della legge, ed abbiano in compenso "fatto proprie" le rilevanti disposizioni sul contenuto dei ricorsi in via principale e sulla prevalenza del voto presidenziale, al contrario, per inibire alcun effetto utile in caso di modifica legislativa.

Così ragionando, non appare strettamente necessario interrogarsi sull'idea che la Corte abbia voluto far emergere della posizione occupata dalle N.I. nel microsystema delle fonti che ne regolano organizzazione e funzionamento: in caso di sopravvenuto silenzio della fonte legislativa sui ricorsi principali e sul voto presidenziale, in effetti, le N.I. andrebbero esenti da rischi di autentiche antinomie con la legge e parrebbero mantenersi davvero meramente integrative (nonostante le non impertinenti e difformi indicazioni provenienti dalla c.d. *mischief rule* dell'interpretazione). Quanto poi alla disposizione fiscale, il problema sarebbe totalmente insussistente, ed anzi, se in passato fosse sopraggiunto un silenzio legislativo in costanza dell'esenzione fondata sulle sole N.I., quest'ultima si sarebbe potuta ritenere idonea a conseguire il risultato sperato, in quanto la nozione di norma integrativa sembra abbastanza lata da ricomprendere anche una deroga rispetto ad oneri fiscali (legislativamente imposti).

La questione della posizione delle N.I. diverrebbe invece pregiudiziale ed ineludibile qualora il legislatore, come non si può escludere che faccia proprio a mente di tutto questo, preferisse porsi in aperto contrasto con le rinnovate N.I.: ossia, nel caso in cui volesse risolvere il problema della parità di voti in esplicito divieto della prevalenza del voto presidenziale, o qualora eliminasse l'onere di inquadramento parametrico a tutt'oggi imposto allo Stato o alla Regione che volessero instaurare giudizi principali (con allontanamento dal paradigma del giudizio incidentale e dell'esercizio dell'azione penale per un avvicinamento a quello dei giudizi civile ed amministrativo), o, ancora, laddove assoggettasse espressamente gli atti del procedimento costituzionale allo stesso trattamento fiscale degli altri processi. Posto dunque che la questione non può essere ignorata, è il caso di osservare che sono presenti nella riforma taluni indici di una decisa conferma dell'opinione per cui le N.I. traggono il proprio fondamento (occupando la conseguente posizione sistemica) secondo stilemi ben diversi da quelli originariamente concepiti dal legislatore¹⁸: la già riferita scomparsa dell'autoqualificazione quale "regolamento" si affianca alle problematiche coinvolte nei nuovi artt. 3 e 29, e per certi aspetti anche nel nuovo art. 9 c. 2° (dei quali si dirà oltre),

¹⁷ V. sul punto, da ultimo, le indicazioni dottrinali fornite in E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative*, cit., p. 117, nota 11.

¹⁸ V. per un'efficace ricostruzione *ivi*, pp. 115-116.

convergenndo nel denunciare la presenza nella Corte riformatrice di una *consapevole indifferenza* rispetto a problemi di sovrapposizione e contrasto con la legge. Pertanto, ferme restando le riflessioni sulle cautele prese rispetto ad ipotetiche future modifiche legislative, sembra che la Corte abbia deciso di introiettare nelle N.I. una serie di contenuti del tutto a prescindere dalla legge del 1953 o altre, ed anzi dando anche una *carica simbolica* alle riferite ripetizioni: in proposito, la vicenda del voto presidenziale è più significativa di quella dell'esenzione dalle tasse o del contenuto dei ricorsi, essendo destinata a regolare aspetti che non hanno alcun riscontro all'esterno.

Le considerazioni ora svolte possono in certi termini ritenersi applicabili anche alle previsioni di cui al prossimo paragrafo nelle quali non sia facilmente riscontrabile il significato di garantire ulteriormente risultati al momento saldi in giurisprudenza e prassi (v. ad es. l'esplicitazione del carattere palese delle votazioni in camera di consiglio, di cui al nuovo art. 17 c. 1°: sarebbe davvero difficile trovare un senso alla preoccupazione delle N.I. di disciplinare l'ordine in cui i giudici debbano esprimersi se le votazioni potessero essere a scrutinio segreto, condizione che peraltro renderebbe impossibile distinguere il voto del Presidente dagli altri, in caso di parità).

3. *Le modifiche del tutto innovative e gli interventi che formalizzano sul piano normativo scelte giurisprudenziali acquisite e prassi invalse.*

Numerose disposizioni sono semplice frutto della “verbalizzazione” nel tessuto normativo di acquisizioni giurisprudenziali già conseguite o di prassi già invalse, le une e le altre magari molto costanti, con tutte le valenze di, attinenti alla “filosofia” delle N.I.¹⁹, cui simile atteggiamento si carica²⁰, ma pressoché altrettante sono quelle del tutto innovative.

Gli ambiti interessati da questi due grandi tipologie di intervento sono ampi e variegati: si darà conto delle modifiche appunto secondo l'afferenza a ciascuno di essi.

Si distinguono in primo luogo **interventi sulle attribuzioni della cancelleria**, taluni dei quali sono solo apparentemente nuovi: gli artt. 2 c. 1° e 20 c. 1° sanciscono che l'accertamento presidenziale della regolarità degli atti di introduzione dei giudizi su leggi e delle relative notificazioni in vista della pubblicazione degli stessi dovrà basarsi su verifiche concretamente effettuate del cancelliere, mentre l'art. 7 c. 1°, ultima parte, assegna a questi il compito di annotare le date di deposito sui fascicoli di causa²¹.

¹⁹ Secondo il linguaggio di V. ONIDA, *Intervento*, in *Sezione I, Considerazioni introduttive e sul valore delle Norme integrative*, in G. FAMIGLIETTI - E. MALFATTI - P.P. SABATELLI (a cura di), *Le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione*, Torino, 2002, pp. 287-289.

²⁰ Sulla “filosofia” delle N.I., riassumibile nella particolare importanza assunta da un'attivazione della via normativa da parte di un organo che ben potrebbe raggiungere moltissimi dei medesimi risultati attraverso lo strumento giurisprudenziale senza dover rinunciare alle enormi risorse insite nelle sue oscillazioni, v. E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative*, cit., p. 120.

²¹ Si tratta di fenomeni già attestati nella prassi, come afferma E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative*, cit., p. 125.

Non mancano comunque attribuzioni *pleno sensu* innovative: si tratta dell'art. 5 c. 2°, che consente alle parti di richiedere che le comunicazioni avvengano mediante posta elettronica o telefax, con conseguente deroga all'onere di elezione di domicilio in Roma, in effetti espunto dal contenuto necessario degli atti di costituzione ed intervento di cui agli (odierni) artt. 3 c. 1°, 4 c. 2° e 19 c. 1°; dell'art. 6, recante indiretta previsione del compito di provvedere ad estrarre dagli atti e documenti depositati le copie per i componenti del collegio, di cui le parti non sono più onerate; dell'art. 10 c. 2°, circa l'annotazione del ritardo sulle memorie tardivamente depositate.

Altro ambito preso in considerazione è l'insieme dei profili che disegnano il **ruolo del Presidente nel confronto con il collegio**, che struttura un rapporto senz'altro ridefinito ulteriormente nella direzione del modello "presidenziale"²², ma anche in questo frangente con impatto minore di quanto appaia *prima facie*.

L'art. 15 c. 3°, infatti, a completamento della disciplina della riunione dei procedimenti, attribuisce al Presidente, qualora lo ritenga opportuno, il potere di rinviare una causa ad una nuova trattazione congiunta con altra causa "connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni", con disposizione che formalizza un'attribuzione già nota alla prassi²³ e che, sebbene non sembri insuscettibile di interpretazioni più problematiche, pare rivolta per lo più a consentire che una causa già fissata per la discussione disgiunta (non si menziona infatti alcun potere di separazione, a differenza di quanto avviene in seno all'art. 22, come si vedrà a breve) possa essere rinviata per poter essere discussa con altra, pervenuta alla Corte dopo la fissazione della prima.

Significativo in proposito è anche l'art. 17, sulla deliberazione delle pronunce in camera di consiglio: il comma 2, che assegna al Presidente la direzione, dopo la relazione, della discussione e la potestà di porre le questioni in votazione, non fa che esplicitare quanto non può non avvenire già da sempre, e per di più nel chiuso della camera di consiglio, non assumendo quindi altro significato che quello di una riaffermazione simbolica. Il contenuto del comma 3 è già stato evidenziato a proposito della prevalenza del voto presidenziale in caso di parità, mentre il comma 4 cambia radicalmente la procedura di individuazione, dopo la votazione, del giudice redattore, che non è più nominato dalla Corte ma è già dalle N.I. indicato nella persona del giudice relatore: l'innovazione è significativa ma di scarso impatto pratico, a mente di una prassi che vede quasi sempre coincidere le due figure²⁴ ed alla luce della formalizzazione delle ragioni, assai generiche, che possono consentirne la scissione ("indisponibilità" del relatore o "altro motivo")²⁵, salvo per la nuova pertinenza

²² V. P. PASSAGLIA, *La problematica definizione della "forma di governo" della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2004, pp. 594 ss., cit. in E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative*, cit., p. 126, nota 30.

²³ V. ancora E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative*, cit., pp. 125-126.

²⁴ Cfr. G.M. FLICK, *Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2008*, cit., pag. 23, ove si contano quattro casi di scissione tra le due figure nel 2008, nessuno nel 2007, tre nel 2006 ed altrettanti negli anni 2005 e 2004; da ultimo, per l'anno 2009, v. la sentenza n. 159.

²⁵ Con esito del tutto conforme alla prassi, sempre secondo E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative*, cit., p. 125: l'affiancamento dell'indisponibilità (si cui peraltro non si esplicitano le ragioni fondanti) alla clausola di apertura in favore di qualunque altro motivo potrebbe comunque indurre all'uso di una maggiore severità nella valutazione di questi ultimi rispetto alla prima.

presidenziale della *potestas eligendi* del redattore sostituto, coerentemente rispetto al già goduto potere di nomina del giudice relatore.

Del tutto inediti sono invece i poteri presidenziali in materia di tutela cautelare nei giudizi che la contemplano. L'esecuzione degli atti sottoposti a giudizio in via principale è dal 2003 suscettibile di sospensione, anche officiosa, ai sensi dell'art. 9 della c.d. legge La Loggia, ma è solo con la riforma del 2008 che quantomeno in caso di istanza di sospensione l'istituto fa il suo ingresso nelle N.I.: l'art. 21 stabilisce che, in caso di urgenza, il Presidente, sentito il relatore, possa convocare la Corte in camera di consiglio, cui hanno eccezionalmente accesso le parti, per provvedere eventualmente dopo lo svolgimento delle indagini ritenute opportune. Quanto ai giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, la legge del 1953 da subito prevede la possibilità di sospensione, e da subito anche le N.I. disciplinarono l'istituto, all'art. 28; l'odierno art. 26 c. 2°, riservando al Presidente un potere di convocazione della Corte in camera di consiglio che pareva già implicito, non presenterebbe particolari profili di interesse, se non fosse che si preoccupa di esprimere il presupposto della ravvisata (da parte del Presidente) urgenza di provvedere, laddove nel testo originario la riunione della Corte per provvedere pareva conseguenza automatica della presentazione dell'istanza del ricorrente, che peraltro parrebbe in questo giudizio atto necessario per l'attivazione del potere sospensivo.

Oggetto di intervento è anche la disciplina della riunione dei giudizi principali, che fino alla riforma un espresso rinvio (art. 25, l'odierno art. 23) rendeva *sic et simpliciter* identica a quella prevista, per i giudizi incidentali, dal riferito art. 15 (come invece continua ad essere per i giudizi per conflitto di attribuzione, *ex artt.* 24 c. 4° e 25 c. 4°). I profusi sforzi di modificazione non sembrano però aver sostanzialmente mutato la situazione: da una parte l'odierno art. 22 disciplina espressamente la discussione in unica sede di cause che pongano questioni analoghe o ne presuppongano la soluzione, attribuendone il potere dispositivo al Presidente, ma a questo esito già si sarebbe pervenuti anche in base al semplice e tuttora perdurante rinvio all'art. 15, appena menzionato (e peraltro, ora come allora sfornito di alcuna clausola di compatibilità), che sul punto è in continuità con il passato. Dall'altra parte, la pure sottaciuta decisione in unica pronuncia delle cause già congiuntamente trattate deve ritenersi comunque ancora attribuita al *plenum* alla luce dell'accennato rinvio all'art. 15. Riepilogando, quindi, l'istituto diverge dalla propria configurazione passata solo nei limiti dello speciale e già visto potere presidenziale di cui al nuovo art. 15 c. 3°, oltre che del potere presidenziale di chiamare le cause alla discussione congiunta anche in camera di consiglio: risultati comunque, come osservato, già raggiunti per via di prassi.

Sempre in merito ai giudizi principali, lo stesso art. 22 contempla poi, per la prima volta in assoluto, una disciplina della separazione²⁶, ponendone il potere di disposizione in capo al Presidente, nulla invece assegnando espressamente al collegio;

²⁶ Si può osservare una simmetria tra l'art. 15 e l'art. 22: il primo disciplina il potere di decisione sulla *riunione di cause in unica pronuncia* di più giudizi *incidentali*, mentre non fa parola della *separazione*, che, esattamente al contrario, è invece preso in considerazione dall'art. 22 (che, anzi, con esso esordisce), che ignora invece la problematica della decisione sulla *riunione dei ricorsi per un'unica pronuncia*.

ma l'istituto vanta una solida applicazione giurisprudenziale già in assenza dell'attuale art. 22 N.I., per cui, anche sulla scorta delle osservazioni appena svolte a riguardo della riunione, può concludersi che quest'ultimo risulti pienamente innovativo solo nello speciale *favor* presidenziale in materia di separazione. Quanto alla deliberazione circa la riserva a separate pronunce di talune questioni dedotte in unici ricorsi, su cui le N.I. continuano a non esprimersi, deve ritenersi ancora riservata al *plenum*, atteso che ragioni sistematiche suggeriscono di ritenere sul punto ininfluenza la prima parte del nuovo art. 22.

Molto inciso dalla riforma è poi il **profilo delle garanzie e degli oneri delle parti e delle altre *personae non giudicanti del giudizio costituzionale***: del resto, si tratta di ambito assai trasversale, come rivela anche la circostanza che talune disposizioni sono già state segnalate poco sopra (ad es. gli artt. 3, 4 c. 2°, 5 c. 2° sull'elezione del domicilio e l'art. 6 sul numero delle copie dei documenti depositati, animato da una logica che trova riscontro ovviamente anche in seno all'art. 10 c. 1°, in fatto di memorie).

Cominciando dalle innovazioni piene, nettamente più interessanti, viene in rilievo innanzitutto la previsione dell'art. 3, dell'art. 4, cc. 1° e 2° (e 3°) e dell'art. 19 c. 3°: questi stabiliscono in modo analogo che gli *atti di costituzione* delle parti del giudizio principale sospeso in caso di giudizio incidentale e dei convenuti in sede di giudizio principale e per conflitto intersoggettivo ed interorganico di attribuzione, come anche gli *atti di intervento* dei Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e di tutti gli altri soggetti a vario titolo ammessi a dispiegarlo *ex art.* 4 c. 3°, debbano comprendere anche le *conclusioni*. Al di là della sanzione dell'inammissibilità degli atti che (come appare comunque ben poco probabile) ne siano privi, contenuto molto probabilmente emergente dal disposto, la riforma sembra sul punto poter assumere l'ulteriore significato di imporre una (comunque *nusquam* esplicitata) intangibilità, ad opera di ciascun soggetto depositante, delle rispettive conclusioni primigenie, opponendo cioè alle difese tecniche una preclusione rispetto ad interventi sul punto in sede di eventuale udienza pubblica e comunque nella memoria di cui l'art. 10 continua a garantire la facoltà di deposito prima della trattazione, con l'eccezione forse soltanto di tutto quanto possa scaturire dalla lettura degli altrui atti di costituzione ed intervento ed eventualmente delle altrui memorie. Peraltro, è il caso di osservare che l'introduzione di detto onere di esposizione e non modificazione successiva delle conclusioni ha effetti differenziati secondo i giudizi e secondo i soggetti cui è espressamente applicabile: se certamente non potrà essere esiziale per un giudizio incidentale, il contrario può dirsi per gli altri giudizi, aventi natura senz'altro contenziosa. Quanto alle modulazioni rispetto ai soggetti, può osservarsi che l'innovazione ne esplica di particolari nei riguardi degli interventori di cui all'art. 4 c. 3°: oggi l'ammissione, perveramente riservata alla Corte e prudentemente lasciata priva di alcuna indicazione circa i requisiti sostanziali necessari, assume un carattere ancor più evidentemente formale, giacché dal 2008 la quasi interezza del contributo argomentativo-collaborativo (ma forse anche della soddisfazione delle esigenze di difesa vantate da chi richiede l'intervento) finisce per svilupparsi quasi integralmente *prima* della discussione, per via cartolare.

Proprio l'art. 10, c. 1 poc'anzi citato viene dipoi in rilievo per le importanti restrizioni ai diritti processuali dei vari soggetti, che potranno depositare soltanto *una memoria* (di cui parlano anche le nuove versioni dell'art. 19, c. 3, sulla costituzione del convenuto nei giudizi principali, e dell'art. 9, c. 3, sulla facoltà delle parti di perorare in memoria la causa del rinvio alla discussione in pubblica udienza; silente resta invece l'art. 26, c. 3, che consente alle parti di depositare "documenti e memorie" nel corso del procedimento cautelare nel conflitto intersoggettivo, probabilmente confidando nell'assorbente rapidità del procedimento, che non può che suggerire caldamente alle difese tecniche di limitare al massimo il volume del contraddittorio cartolare) e non oltre il *ventesimo giorno* precedente la trattazione, laddove sinora nessun limite numerico era imposto, e soprattutto il termine era fissato al dodicesimo giorno precedente la discussione.

Si allunga invece da venti a trenta giorni, nell'invarianza della decorrenza, il termine per la comunicazione alle parti costituite dell'avvenuta convocazione presidenziale della Corte in udienza pubblica (art. 8 c. 2°); lo stesso vale per il termine per la costituzione del convenuto nei giudizi principali (art. 19 c. 3°) e per quello previsto per il deposito attoriale del ricorso per conflitto tra poteri dichiarato ammissibile in sede di delibazione (art. 24 c. 3°). Più complesso è invece l'allungamento del termine per la costituzione del convenuto in sede di conflitto di attribuzione, che passa da venti giorni dall'ultima notificazione (artt. 26 c. 4° e 27 c. 3° del testo originario) a venti giorni dopo il decorso del termine di trenta giorni dall'ultima notificazione (artt. 24 c. 4° e 25 c. 4° delle nuove N.I.). Il meccanismo, peraltro, attesa la natura (parrebbe) anche dilatoria del termine di venti giorni, sembra anche garantire ora una precisa sequenza, che vede il deposito del ricorso ammissibile da parte dell'attore precedere necessariamente la costituzione del convenuto, mentre sinora il termine per i due adempimenti processuali era unico. Quanto infine all'art. 14 c. 2°, si prevede che la nuova riunione della Corte dopo l'espletamento delle prove sia fissata prima della comunicazione dell'avvenuto deposito dei relativi atti alle parti costituite, che deve avvenire trenta giorni prima della data prescelta, mentre in passato toccava alla comunicazione del deposito precedere (di almeno venti giorni) la fissazione della nuova riunione (art. 14 cc. 2 e 3 originari).

Passando poi alle modifiche non del tutto innovative, di impatto pressoché nullo appare la precisazione del carattere *perentorio* di taluni termini, ampiamente consolidato in giurisprudenza oltre che corrispondente alla generale regola della perentorietà dei termini nei giudizi costituzionali non meramente riferiti alla stretta organizzazione del lavoro dell'organo²⁷: si allude al termine per la costituzione del convenuto nel giudizio principale (art. 19 c. 3°)²⁸, a quello per il deposito attoriale del ricorso per conflitto interorganico ammesso (art. 24 c. 3°)²⁹, a quello per la costituzione

²⁷ V., *ex multis*, A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, Milano, 2008, 5a ed., p. 205.

²⁸ Cfr. *ivi*, p. 313, ove, sulla scorta del richiamo alla sent. n. 72/1981, si precisa che la preferenza per la perentorietà è la scelta che più si confà all'esigenza di certezza delle competenze sottesa al giudizio principale.

²⁹ Cfr. *ivi*, p. 422.

del convenuto in giudizi per conflitto interorganico (art. 24 c. 4°)³⁰ e tra enti (art. 25 c. 4°)³¹, ed infine a quello per il deposito dei già notificati ricorsi tra enti (art. 25 c. 3°)³².

Significato analogo deve rinvenirsi nella precisazione che la rinuncia possa essere utilmente accettata, ai fini dell'estinzione del giudizio incardinato, soltanto dalle parti *costituite* (artt. 23, 24 c. 6° e 25 c. 7°, rispettivamente per i giudizi principali, per i conflitti interorganici e per i conflitti intersoggettivi), come del resto appare condivisibile se si pensa che la costituzione in giudizio, nel diritto processuale in generale, altro non è che l'atto che rende concretamente esercitabili i diritti ed i poteri di cui la parte è titolare, e da ciò non può che conseguire che solo le parti costituite possano esercitare quello che è appunto uno dei più classici diritti processuali. Quanto detto è pienamente confermato dalla giurisprudenza³³, cosicché la modifica appare priva di un impatto del tutto innovativo; piuttosto, volendo intervenire (peraltro nel contesto di una riforma che presta una notevole attenzione alle esigenze di economia processuale) sarebbe stato forse il caso di precisare la conseguenza della mancata costituzione in parola in caso di rinuncia al ricorso: l'ovvia impraticabilità dell'accettazione della rinuncia, lungi da avere l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio, determina anzi che questa consegua di diritto alla rinuncia³⁴.

L'appena menzionata esigenza generale di economia processuale pone capo ad un **riassetto dei tempi del giudizio**, che appare in linea generale più improntato, per quanto possibile e pur sempre senza dimenticare qualche contrappeso (in parte già riferito a proposito delle garanzie delle parti), ad una generale accelerazione e ad una maggiore elasticità nel governo delle cause.

Si tratta in questo caso quasi esclusivamente di innovazioni pure, tra le quali figurano innanzitutto le già riferite disposizioni che richiedono l'inclusione-anticipazione delle conclusioni in seno al primo atto depositato in cancelleria (art. 3, art. 4 cc. 1° e 2° (e 3°) ed art. 19 c. 3°), che consentono alle parti di chiedere che le comunicazioni avvengano a mezzo posta elettronica o telefax, anche allo scopo di ottenere l'esonero dall'onere di elezione di domicilio in Roma (art. 5 c. 2°), e che impongono le viste restrizioni quantitative e cronologiche in materia di memorie (art. 10 ed art. 19 c. 3°). In merito a queste ultime deve qui richiamarsi la funzione velocizzante della già riferita annotazione del ritardo sulle memorie tardivamente depositate ora assegnata al cancelliere, che in effetti sembrerebbe al tempo stesso ribadire che la valutazione sul rispetto dei termini per il deposito dei documenti resti riservata, sostanzialmente, al giudice relatore, cui però il cancelliere deve ora facilitare il compito, rendendogli la tardività *ictu oculi* percepibile; non diversamente si può ragionare con riguardo all'art. 7 c. 1°, sull'annotazione delle date di deposito.

³⁰ Cfr. *ibidem*.

³¹ Cfr. *ivi*, p. 360.

³² Cfr. *ibidem*.

³³ Cfr. *ivi*, pp. 321, 423 e 370.

³⁴ In tal senso, a titolo esemplificativo, v. da ultimo l'ord. n. 199/2009 del 24 giugno scorso (resa in esito ad un giudizio in via principale assoggettato alle N.I. originarie), nella quale, *per incidens*, si richiamano le ordd. n. 48/2009, n. 313/2007 e n. 418/2006.

Devono poi ricordarsi i già visti artt. 15 c. 3° (richiamato dagli artt. 23, 24 e 25) e 22, che velocizzano i giudizi rispettivamente assegnando allo stesso il potere di riunione successiva dei giudizi e decentrando sul Presidente i visti compiti in materia di separazione dei ricorsi in via principale, che è plausibile ritenere in effetti quelli ad oggi, dopo la Riforma del Titolo V, più bisognosi di meccanismi snelli di separazione, come ad es. recentemente evidenziato dal trattamento riservato ai numerosi ed ampi ricorsi regionali avverso il c.d. T.U. sull'ambiente come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, correttivo ed integrativo, fatti oggetto dalla Corte di un'articolata trama di riunioni e separazioni³⁵.

Ancora più significativa è l'integrazione dell'art. 9 c. 2°, che aggiunge ora alle cause già previste di convocazione della Corte in camera di consiglio (mancata costituzione delle parti, per il solo giudizio incidentale; *fumus* di manifesta infondatezza per tutti i giudizi)³⁶ anche le prognosi di *manifesta inammissibilità*, di *estinzione* e di *restituzione degli atti*: disciplina ora del tutto simmetrica per tutti i giudizi (stanti i rinvii di cui agli artt. 23, 24 c. 4°, per. II ed art. 25 c. 4°, per. II), laddove in precedenza quello per conflitto intersoggettivo si presentava leggermente non allineato, come precisato subito sotto. Di queste, tuttavia, solo l'ultima può annoverarsi tra le innovazioni piene: la *manifesta infondatezza* era già prevista dalla Deliberazione del 5 marzo 1981, in recepimento peraltro di una prassi ancora più risalente³⁷, senza dimenticare che già si affacciava nelle N.I. limitatamente al giudizio per conflitto intersoggettivo (art. 27 c. 4° originario: formale eccentricità ora elisa anche nel corpo delle N.I.); e sempre la prassi, sebbene più recente, già conosceva anche l'*estinzione*³⁸, che peraltro presenta una collocazione sistematicamente singolare, essendo stata collocata in seno al Capo dedicato ai giudizi incidentali ma trovando applicazione solo negli altri giudizi, che al disposto fanno rinvio³⁹. Proprio la convocazione in camera di consiglio, *per incidens*, è il luogo di uno dei contrappesi all'accelerazione generale dei giudizi, consistente nell'allungamento da venti a trenta giorni del termine minimo tra la convocazione e la sua comunicazione alle parti costituite (art. 9 c. 3°).

Importante è poi l'intervento sul principio dell'immutabilità del collegio operato con l'espunzione, dal corpo dell'attuale art. 17 c. 1°, del riferimento a "tutti" i giudici⁴⁰:

³⁵ V., da ultimo, l'udienza di martedì 19 maggio 2009, che ha visto l'assegnazione della relazione di talune cause a ben quattro giudici (v. http://www.cortecostituzionale.it/lavori/calendariolavori/udienza_pubblica_19_05_2009.pdf).

³⁶ L'una e l'altra, come noto, previste già dall'art. 26 c. 2° della legge del 1953.

³⁷ V. A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, cit., pp. 229 e 318 ss.. E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative*, cit., p. 128, fa comunque notare il salto tra la soluzione adottata nel 1981 e quella del 2008, notando nella Corte una maggiore certezza di sé nell'uso dei diversi strumenti a disposizione, con il passaggio alla scelta di tangere finanche il testo delle N.I. a partire da una formalizzazione sempre formalmente deliberata ma di minore impatto "emotivo", che costituisce soluzione intermedia tra la riforma delle N.I. e la pura e semplice prassi che la Corte ha ritenuto ormai modalità fin troppo blanda.

³⁸ Cfr. *ivi*, p. 128.

³⁹ Cfr. *ivi*, p. 129, nota 34.

⁴⁰ La formulazione del testo passa quindi da "Alla deliberazione devono partecipare *tutti* i giudici che siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa" a "Alla

la modifica potrebbe apparire animata dal proposito meramente stilistico di eliminare la reiterazione dell'aggettivo indefinito, già riferito alle udienze (alle quali peraltro sarebbe stato forse preferibile affiancare espressamente anche le riunioni in camera di consiglio); tuttavia in dottrina⁴¹ si rimproverava alle vecchie N.I., pianamente lette dalla giurisprudenza, un eccessivo rigore nell'imporre il rinvio a nuovo ruolo in caso di cessazione del mandato di anche un solo giudice che avesse assistito ad una riunione di trattazione di una causa, mantenendosi invece indiscutibile che in sede di decisione non potesse intervenire alcun giudice che non avesse mai preso parte alle riunioni precedenti. Nella nuova formulazione, in effetti, potrebbe vedersi la conformazione a siffatti suggerimenti, con il passaggio dal principio, pacifico nella versione precedente, per cui *tutti e soli* i giudici dell'istruzione possano (e debbano) farsi giudici anche della decisione, a quello per cui *non tutti ma soli* detti giudici possano (e debbano) sedere in camera di consiglio per deliberare, con conseguenze di non poco momento sull'organizzazione del lavoro dell'organo⁴².

Di forte impatto sulla speditezza dei giudizi, questa volta in senso negativo, potrebbe essere invece la previsione della piena collegialità della deliberazione anche delle motivazioni delle ordinanze, rinvenibile nel riformato testo dell'art. 17: in esso l'inciso "il cui testo è stato approvato dal collegio in camera di consiglio", nello spostarsi dal comma 3 (dell'originario art. 18), che si occupa della votazione e della relazione, al comma 6, originariamente relativo alla sola sottoscrizione, non è più giustapposto a "Dopo la votazione, la Corte nomina un giudice per la redazione dell'ordinanza o della sentenza" sibbene a "Le ordinanze e le sentenze". La dottrina che ciò ha ritenuto traibile dal nuovo testo si diffonde in un'approfondita analisi del testo, della prassi di contesto, delle possibili ragioni e dei risvolti positivi e problematici dell'innovazione, e ad essa senz'altro si fa rinvio⁴³. In questa sede si deve però ricordare che dalla prassi lievitata sulla precedente disposizione⁴⁴ non emerge invero l'impressione per cui la deliberazione collegiale del testo appena redatto fosse riferita alla sola sentenza, nulla invece disponendosi per l'ordinanza, dalla prima divisa da una disgiunzione. Si afferma infatti da parte della stessa dottrina che, mentre in caso di sentenza la Corte è appositamente riconvocata per la deliberazione del testo in camera di consiglio, peraltro in una riunione che esordisce solennemente nella prassi della lettura integrale ad alta voce, "Nel [...] caso [...] dell'ordinanza, la partecipazione alla stesura della motivazione della pronuncia costituzionale da parte di giudici diversi da

deliberazione devono partecipare i giudici che siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa".

⁴¹ A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, cit., p. 232.

⁴² È appena il caso di osservare che dal testo dell'art. 16 della legge del 1953 ("Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio") non pare emergere alcuna antinomia con la norma ora tratta, circostanza che esonera da porsi nuovamente la questione del rapporto tra le due fonti di disciplina dei giudizi costituzionali

⁴³ V. E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative*, cit., pp. 132-145.

⁴⁴ Non ricavabile se non dal volumetto *Cos'è la Corte costituzionale*, Roma, 2008, disponibile anche su <http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/cosaelacorte.pdf>, cit. in E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative*, cit., pp. 132-133.

quello incaricato della sua redazione è soltanto eventuale, perché vige una sorta di silenzio-assenso sul testo da lui predisposto⁴⁵, previamente distribuito ai giudici non relatori per essere poi, in assenza di proposte emendative, depositato in cancelleria per la pubblicazione. Dunque, pure dinanzi ad un trattamento normativo che ben poteva apparire omogeneo, la Corte ha già in passato trovato il modo di differenziare tra le figure di pronuncia, peraltro senza che ciò emergesse formalmente in un'autentica assenza, per le ordinanze, di approvazione collegiale, che aveva luogo egualmente, benché senza le formalità tipiche di una deliberazione camerale pura e semplice, cui era preferita una sorta di *nemine contradicente* (modello che peraltro, volendo, ha il pregio di garantire sul testo una convergenza anche maggiore rispetto alla deliberazione formale, inevitabilmente maggioritaria). In altri termini, pur non sembrando sussistere allo stato elementi sufficienti per negare validità all'ipotesi da altri formulata, non sembra a chi scrive incongruo ipotizzare che la Corte trovi nella riforma un ostacolo che le impedisca di continuare a comportarsi esattamente come nel vigore delle N.I. originarie: del resto, se avesse voluto effettivamente invertire la rotta, è ragionevole ammettere che lo avrebbe fatto in maniera più chiara e netta, e non con modalità che persino il caso pare aver contribuito a rendere quasi rocambolesche⁴⁶.

La poche modifiche non del tutto innovative si riducono all'importante esplicitazione della facoltà presidenziale di nominare più giudici relatori di una medesima causa (art. 7 c. 1°), secondo una prassi già invalsa⁴⁷; sempre in linea con la prassi è la formalizzazione, già menzionata, della manifesta infondatezza e dell'estinzione quali possibili esiti di giudizi la cui prognosi da parte del Presidente può fondare una convocazione in camera di consiglio (art. 9 c. 2°).

Lo strumento della camera di consiglio è poi ulteriormente valorizzato in materia di riunione di giudizi dall'art. 15 cc. 1 e 2, che formalizzano una solida prassi che già consentiva la convocazione anche in detta sede per la decisione sulla riunione stessa⁴⁸. Ma anche l'udienza pubblica subisce interventi in funzione acceleratoria: l'art. 16 c. 1° porta a convergenza i tempi a disposizione del giudice relatore per l'esposizione delle questioni della causa (che deve ora avvenire "in modo sintetico") e quelli dei difensori delle parti per lo svolgimento dei motivi delle loro conclusioni (con il passaggio da uno svolgimento succinto ad uno "sintetico"), sebbene la prassi non fosse lontana da simile risultato⁴⁹; nella stessa direzione va poi l'esplicitazione, già vista, dell'affidamento al Presidente del governo dei tempi della discussione in udienza (art. 16 c. 2°).

⁴⁵ Così E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative*, cit., p. 133.

⁴⁶ La riproposizione nelle nuove N.I. del frammento del testo originario relativo all'approvazione del testo delle pronunce si deve infatti alla Deliberazione del 19 novembre 2008 (G.U. 21 novembre 2008, n. 273), che ha rettificato la Deliberazione del 7 ottobre precedente, carente sul punto a causa di un banale errore materiale. E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative*, cit., p. 132, nota 39 fa correttamente notare che dal testo privo di detta rettificazione sarebbe emersa l'obliterazione totale della specificità in parola, con esito in effetti assai sorprendente.

⁴⁷ Cfr. *ivi*, p. 125; v. comunque, ad es., l'ord. n. 24/1990 e le sentt. nn. 307/1983, 349/1985, 12/1986, 265/1994, 5/1995, 52/2000, 120/2004, 451/2005 e 172/2006.

⁴⁸ Cfr. *ivi*, pp. 125-126.

⁴⁹ Cfr. *ivi*, p. 126.

Un altro polo tematico investito dalla riforma può riconoscersi nell'accentuazione (o anche compressione) dei profili di **specialità del giudizio costituzionale**, per mano questa volta soltanto di disposizioni del tutto innovative.

Un primo elemento rilevante in tal senso è individuabile nel già discusso art. 17 c. 6°, qualora si ritenga di scorgervi la fonte di un obbligo di approvazione dell'intero testo delle ordinanze avente lo stesso grado di formalità e solennità che la prassi riserva alle sentenze: se così fosse, infatti, risulterebbe non poco accentuata proprio quell'elemento di specialità che da sempre caratterizza il giudizio costituzionale nella sua qualità di "innovazione fondamentale" rispetto ai giudizi comuni, ma anche fonte di "enorme fatica"⁵⁰.

Altrettanto interessante è l'insieme di problematiche innanzitutto interpretative proposto dall'intervento sull'art. 18 (il precedente art. 22), in materia di *sospensione*, *interruzione* ed *estinzione*: da un confronto tra i due testi, infatti, sembra emergere che la nuova versione sprigioni contenuti al tempo stesso minori e diversi. Anche a prescindere dalla pluralità delle interpretazioni possibili del precedente testo⁵¹, si può infatti osservare che quest'ultimo si componeva di due distinti disposti⁵²: il primo sanciva l'inapplicabilità al giudizio costituzionale della disciplina ordinaria dei tre istituti menzionati, mentre il secondo ribadiva il principio escludendo espressamente che sul giudizio incidentale potessero avere alcun riflesso le diverse vicende estintive del giudizio *a quo*, indicate genericamente come cessazione "per qualsiasi causa". Ebbene, il nuovo testo⁵³ sembra non più riproporre detto primo disposto, preoccupandosi soltanto di annoverare le vicende del giudizio *a quo* prive di effetti sul giudizio incidentale⁵⁴, con la conseguenza che nulla è più espressamente stabilito in merito a sospensione, interruzione ed estinzione *del* giudizio incidentale stesso: potrebbe in particolare ritenersi che questa modifica valga, se non proprio ad incoraggiare, quantomeno a predisporre un'estensione anche al giudizio incidentale della recente apertura sul giudizio principale al *preliminary ruling* comunitario di cui all'art. 234 TCE, dopo l'episodio "storico" della recente ordinanza n. 103/2008; in ogni caso, sul punto parrebbe ridursi la specialità del giudizio incidentale.

Ad analoga conclusione pare doversi pervenire anche in merito alla data della pronuncia, che l'attuale art. 17 c. 5° sposta dal momento dell'approvazione del testo a

⁵⁰ Le espressioni, utilizzate nel discorso inaugurale del 23 aprile 1956 dal Presidente De Nicola, sono cit. in E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative*, cit., p. 116.

⁵¹ Su cui v. *ivi*, p. 130.

⁵² Art. 22, N.I. originarie: "Le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo non si applicano ai giudizi davanti alla Corte costituzionale neppure nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorità giurisdizionale, che ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale".

⁵³ Art. 18, nuove N.I.: "La sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale".

⁵⁴ in proposito si nota l'aggiunta, accanto all'estinzione, della sospensione e dell'interruzione, sebbene appaia variazione sostanzialmente priva di carica innovativa, non potendosi, né in precedenza né oggi, sacrificare il principio di autonomia del giudizio incidentale dinanzi ad episodi per esempio interruttivi del giudizio *a quo*, con la conseguenza che l'autonomia del giudizio incidentale rispetto a quest'ultimo non pare effettivamente aumentare.

quello, precedente, della votazione del dispositivo, in ciò quantomeno avvicinandosi alla prospettiva dei processi e penale (art. 125 c.p.p.), civile ed amministrativo (art. 132 c.p.c.)⁵⁵.

Altra innovazione qui di interesse trova spazio nell'attuale art. 21, già visto, che attua l'introduzione della tutela cautelare nel giudizio principale già disposta nel 2003 dall'art. 35 della c.d. legge La Loggia, in particolare disciplinandone *ex novo* lo svolgimento procedimentale nel caso di proposizione dell'istanza di sospensione, che si contrappone teoricamente all'esercizio officioso della tutela, espressamente consentito dalla legge, ma certamente poco frequente nella prassi⁵⁶.

Ulteriori elementi da cui risulta un'accentuazione dell'eccentricità del giudizio costituzionale sono l'esclusione della possibilità per la Corte di determinare i diritti di cancelleria per prestazioni particolari (art. 32 c. 2° originario, abrogato) e l'inapplicabilità degli istituti dell'astensione e della ricsuzione (art. 29), sulla quale si tornerà a breve.

Si possono poi distinguere talune innovazioni di attinenza variegata ma accomunate dall'intento o dall'effetto di **apertura nei confronti della giurisprudenza successiva**: accanto al già riferito caso di sospensione, interruzione ed estinzione (art. 18 odierno), si può ricordare l'estinzione dei giudizi principali e per conflitto, che gli artt. 23, 24 c. 6° e 25 c. 5° non affermano più poter essere causata "soltanto" dall'accettazione, da parte della controparte, della proposta rinuncia al ricorso, eliminando così un poderoso ostacolo alle possibilità espansive della giurisprudenza, incoraggiata a spingersi ancora verso un incremento dello strumentario deflattivo. Tecnica esattamente inversa è impiegata invece nel nuovo art. 28 c. 1°, che sancisce ora espressamente l'utilizzabilità del servizio postale per il deposito "soltanto" dei ricorsi introduttivi dei giudizi in via principale e per conflitto.

4. *Due interventi (quasi) puramente emblematici di un rinnovato "piglio" della Corte nel rapporto tra le N.I. e altre fonti normative.*

A mo' di conclusione è bene evidenziare due disposizioni, già in precedenza menzionate, che meritano un cenno per il fatto di porsi ad emblema dell'atteggiamento volutamente disinvolto messo in mostra dalla Corte al momento di por mano alle Nome Integrative in un quadro inciso anche, per quanto qui interessa, da disposizioni di legge ordinaria, accanto alla già riferita scelta di non riproporre la dizione "Regolamento" nell'intitolazione.

⁵⁵ rispetto ai quali, peraltro, la comparazione è agevolata dalla circostanza che la data della deliberazione del dispositivo è priva dell'ulteriore significato di *dies a quo* per le impugnazioni (istituto che non troverebbe alcuna corrispondenza nel giudizio costituzionale, essendo ivi assente in osservanza di uno dei pochi tratti della giustizia costituzionale italiana stabiliti già in fase costituente, l'inoppugnabilità assoluta di cui all'art. 137 c. 3° Cost.).

⁵⁶ Cfr. A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, cit., p. 321.

Si allude agli artt. 3 e 29: quanto al primo, emerge che la Corte, per continuare ad ottenere l'effetto della decorrenza del termine per la costituzione delle parti del giudizio *a quo* sospeso per incidente di costituzionalità dalla data della *pubblicazione* dell'ordinanza di rimessione fa ora diretto riferimento a quest'ultimo adempimento, non ritenendo più di dover richiamare (e comunque rispettare) l'art. 25 c. 2° della legge del 1953, che individua allo scopo la data dell'avvenuta notificazione, per poi però soggiungere (art. 3 c. 2° abrogato) che dal computo del termine suddetto debbano escludersi i giorni intercorrenti tra questa e la pubblicazione, con soluzione dalla Corte stessa ritenuta correttamente integrativa del disposto di legge, nonostante si trattasse di autentici "salti mortali per 'salvare capra e cavoli'",⁵⁷.

Quanto all'art. 29, in materia di astensione e ricusazione dei giudici, la Corte, pur sembrando meramente eliminare un riferimento che non risultava più esatto già nel lontano 1962, espunge l'eccezione all'esclusione dei due istituti prevista con riguardo al giudizio penale nei confronti del Presidente della Repubblica, finora sul punto comprensibilmente asimmetrico rispetto agli altri: le N.I. entrano così in netta collisione con l'art. 25 della l. n. 20/1962, nel quale il contenuto dell'abrogato disposto finora da esse ancora richiamato era all'epoca semplicemente transitato, non scomparendo affatto dalla legge.

Vale la pena di notare che il rinvenuto carattere emblematico risulta tanto più forte quanto più le due modifiche in esame appaiano prive di reale portata innovativa (è il caso dell'art. 3) o di probabile incidenza concreta (art. 29): se la Corte è intervenuta, dunque, sembra averlo fatto *in modo specifico ed esclusivo* per riaffermare la propria idea del rapporto tra le fonti che ne regolano il funzionamento; riaffermando all'evidenza, con essa, il proprio ruolo nel sistema costituzionale.

⁵⁷ La colorita espressione è di E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative*, cit., p. 127.